

# IL CASO LOMBARDELLI IN EUROPA

di Vincenzo Niciarelli

**COME CITTADINI ITALIANI  
SIAMO IMPOTENTI CONTRO  
GLI ATTI DI UN SINDACO MA PER FORTUNA  
CI SONO I GIUDICI DELLA CORTE EUROPEA  
DEI DIRITTI DELL'UOMO.**

26

**IERI**, al contrario, a controllare la legittimità degli atti emanati dai sindaci avevamo i CO.RE.CO. (i Comitati Regionali di Controllo sugli atti dei Sindaci) ma sono stati aboliti. Avevamo i Segretari Comunali che erano i rappresentanti dello Stato ma oggi possono essere licenziati e/o non rinnovati dal nuovo sindaco. Non solo, ma il loro stipendio è oggetto di contrattazione locale riducendoli al rango di un CO.CO.CO.

**OGGI** come cittadini italiani possiamo subire da uno degli oltre 8.500 sindaci italiani una limitazione dei nostri diritti e l'unica difesa sarebbe attivare un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale che richiede anni e migliaia di euro. Il caso Lombardelli è una delle mille testimonianze concrete del patimento subito da un cittadino che non vuol essere un suddito.

**Il 3 maggio 2005** l'Avvocato Giampaolo Pacini di Firenze ha sottoposto alla Corte Europea dei diritti dell'uomo la violazione da parte del governo italiano dell'articolo 6 par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 in nome e per conto del Sig. Donello Lombardelli, cittadino Italiano.

**Le sofferenze del Lombardelli iniziano alle ore 17.10 del 13 aprile 1996** quando, a Bagno a Ripoli (FI), un vigile urbano contravvenzione l'autocaravan del Lombardelli, rea di essere stata posta in sosta nel parcheggio prospiciente l'abitazione. Il caso trova sentenza alle ore 10.30 del 3 feb-

braio 2005 quando nella Pretura di Firenze Il Giudice di Pace prende atto che NON ESISTE l'Ordinanza istitutiva del divieto di sosta ed accoglie il ricorso del Lombardelli. Il Giudice condanna la Prefettura al pagamento delle spese legali.

**Le sofferenze non hanno termine** perché il Giudice respinge il risarcimento richiesto dal Lombardelli per le spese e lo stress subito per 9 anni di iter processuale.

**Come risulta evidente dall'esposizione** circa lo svolgimento del processo tenutosi avanti la Pretura di Firenze (ora Tribunale) lo stesso è durato ben otto anni a causa di rinvii ingiustificati alcuni dei quali nemmeno comunicati al ricorrente con il relativo avviso di Cancelleria. Peraltro l'oggetto della causa non presentava alcuna

questione di particolare difficoltà e pertanto era di pronta soluzione. In tal senso è evidente, infatti, che la decisione della causa dipendeva soltanto dall'esame dell'ordinanza del Sindaco di Bagno a Ripoli che peraltro, come risulta dall'istruttoria svolta, non esisteva visto che la Prefettura di Firenze non è stata in grado di produrla.

**Attendiamo che la Corte Europea sentenzi la violazione da parte dello Stato Italiano dell'articolo 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 novembre 1950 che stabilisce che ogni persona ha diritto a che la sua causa, oltre che equamente e pubblicamente, sia esaminata entro un termine ragionevole.**

